

## TI\_GERICHTE TI-98312 vom 20. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98312](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98312)

FR: TI\_GERICHTE TI-98312 du 20 juin 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98312 del 20 giugno 2008

### Erwägungen

#### E. 3

Con l'istanza qui in discussione il Procuratore pubblico ribadita l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, nonché quella di concreto pericolo di fuga e di recidiva, pure riconosciuti da questo ufficio nella decisione 21 aprile 2008 - chiede che la detenzione preventiva cui è astretto \_\_\_\_\_ venga prorogata di altri 3 mesi al fine di permettere la chiusura dell'istruttoria, fermo restando il proprio impegno, se date le condizioni, di terminare precedentemente ed il prima possibile l'istruzione formale (doc. 1, inc. GIAR 539.2007.4).

Il magistrato segnala di aver proceduto il 22 aprile 2008 al deposito degli atti e che, entro il termine (prorogato fino al 19 maggio 2008 su richiesta di \_\_\_\_\_), due dei coaccusati nello stesso procedimento hanno presentato richieste di complemento istruttorio, entrambe respinte con decisioni del 26 maggio 2008, con termine di reclamo scadente il 6 giugno 2008. Rileva inoltre la possibilità di un ricorso al Tribunale federale di \_\_\_\_\_ e/o di \_\_\_\_\_ contro la decisione 26 maggio 2008 di questo giudice in materia di congiunzione, rispettivamente quella di una nuova procedura di reclamo a questo ufficio a seguito della sibillina richiesta del patrocinatore di \_\_\_\_\_ contenuta nella richiesta di complementi istruttori 19 maggio 2008, alla cui successiva domanda di maggior chiarezza da parte del Procuratore pubblico non è ancora stato dato seguito (ciò che è poi avvenuto con scritto 6 giugno 2008).

Rilevando che le decisioni non ancora cresciute in giudicato sono relative a richieste formulate da due coaccusati di \_\_\_\_\_, e non da quest'ultimo, il magistrato inquirente afferma che il dovuto congiungimento del suo incarto per un unico giudizio con quelli di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ ha avuto e ha come diretta conseguenza quella di dover sopportare i tempi tecnici e naturali di eventuali istanze, reclami o ricorsi presentati da uno o più correi se nel tempo della loro evasione ancora proporzionali - così come lo sono sicuramente a tutt'oggi - con la durata del carcere preventivo da lui sofferto ed ancora da soffrire e quindi con quella che sarà la presumibile futura sua pena.

#### E. 4

Con osservazioni 16 giugno 2008, \_\_\_\_\_ si oppone alla concessione della proroga, che, a suo avviso lederebbe la parità di trattamento fra i coaccusati, ritenuto che gli altri tre, sono ormai da tempo in libertà provvisoria, seppure la loro situazione processuale e personale sia analoga a quella di \_\_\_\_\_, nonché evidenza che l'accusato si troverebbe alla mercé dei coaccusati che all'evidente scopo di posticipare la data del pubblico dibattimento, sommergono le Autorità competenti (in primis Codesto On. Giudice) con improbabili istanze di complemento istruttorio e con innumerevoli reclami, con conseguente ed ovvia dilatazione della fase istruttoria. La difesa contesta poi

l'esistenza di pericolo di collusione, mentre che quello di recidiva non sarebbe più attuale, dovendosi considerare il carattere deterrente della carcerazione preventiva sin qui sofferta, e a quello di fuga si potrebbe ovviare con l'adozione di misure sostitutive, quali il sequestro dei documenti di legittimazione unitamente all'obbligo di presentarsi giornalmente alla dogana Svizzera che dista poche centinaia di metri dall'abitazione dei genitori, dove l'accusato risiederebbe in attesa di processo. Infine, in considerazione dei differenti reclami e ricorsi inoltrati dai coaccusati, la proroga richiesta con ogni verosimiglianza non permetterà comunque di procedere alla celebrazione del pubblico dibattimento.

#### **E. 5**

Per completezza si rileva quanto segue.

Contro i rifiuti di complementi istruttori 26 maggio 2008, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ hanno entrambi presentato reclamo a questo ufficio.

Con scritto 6 giugno 2006 il difensore di \_\_\_\_\_ ha chiesto al Procuratore pubblico, dando seguito alla richiesta di precisazioni 26 maggio 2008, di emanare formale decisione quo alla congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell'ambito dell'\_\_\_\_\_; il Procuratore pubblico ha emanato decisione formale negativa in data 16 giugno 2008.

#### **E. 6**

Ricevibilità e tempestività dell'istanza non sono in discussione e comunque dati.

#### **E. 7**

a)

Il magistrato inquirente fonda la sua richiesta sul fatto che sussisterebbero i motivi di mantenimento della carcerazione indicati nella decisione 21 aprile 2008. Nella menzionata decisione questo giudice aveva parzialmente accolto l'istanza di proroga, analizzando nei relativi considerandi, l'esistenza dei presupposti di legge a giustificazione della detenzione preventiva indicati dall'inquirente (indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva), ovviamente argomentando anche con riferimento a quanto sostenuto da \_\_\_\_\_ e dalla sua difesa. Ai considerandi della precedente decisione si farà quindi riferimento anche in questa sede (DTF 123 I 31), integrandovi, laddove necessario, le emergenze successive.

b)

Sull'esistenza di sufficienti indizi di reato, peraltro non contestata neppure dalla difesa, così ci si era espressi:

■

-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, peraltro neppure contestati dalla difesa, per i fatti che gli sono imputati. In particolare l'accusato sostanzialmente non contesta la realizzazione dei reati di infrazione aggravata alla LStup - per un quantitativo parzialmente tagliato di 1'483 grammi di cocaina venduta, 80/100 procurata e 85 offerta nel periodo giugno 2005/ fino al 25 ottobre 2007 giorno dell'arresto (cfr. verb. PP 25.01.2008) -, contravvenzione alla LStup - nel periodo giugno 2005/25 ottobre 2007 consumo di un quantitativo massimo di 40 grammi di cocaina (verb. PP 11.12.2007) -, ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre - fatti avvenuti dal 10 agosto 2006 al 18 settembre 2006 (cfr. verb. PP 11.12.2007) -, infrazione alla Legge federale per il

promuovimento della ginnastica e lo sport - importazione nel corso dell'ottobre 2006 di sostanze dopanti (cfr. verb. PP 11.12.2007) - ed infine denuncia mendace - avendo nel periodo dal 25 ottobre 2007 al 25 gennaio 2008 asserito che \_\_\_\_\_ gli avrebbe venduto 100 grammi di cocaina (cfr. verb. PP 12.02.2008);

(GIAR 21 aprile 2008, 492.2007.3)

Queste considerazioni sono tuttora valide e vengono espressamente confermate.

c)

L'esistenza di un concreto pericolo di fuga era stato ritenuto presente e concreto in base alle seguenti considerazioni:

■

-il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ( ) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale ( ) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafrecht, ZH 1997, no. 701). GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

- \_\_\_\_\_ è cittadino italiano, senza particolari legami personali, né professionali (disoccupato) con la \_\_\_\_\_, senza valido luogo di soggiorno e nei cui confronti è stato emanato ordine di allontanamento ■ non appena avrà luogo la sua scarcerazione ■; egli si trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, segnatamente infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante (sia per lasso temporale che per quantitativi) attività di spaccio di cocaina, che, se confermate, comporteranno una pena di una certa gravità: circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rimanere in \_\_\_\_\_, Paese dal quale non sarebbe estradabile ■;

Considerazioni tuttora valide, ritenuto inoltre che le misure sostitutive proposte dalla difesa, in siffatte circostanze, non permetterebbero di ovviare a detto pericolo.

d)

Anche per quanto concerne il pericolo di recidiva, valgono le considerazioni espresse nella decisione 21 aprile 2008:

■

-il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto dell'accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell'ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

-in capo a \_\_\_\_\_ il pericolo di recidiva è presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei precedenti giudiziari, sia generali che specifici (\_\_\_\_\_ del 4.10.2006 e \_\_\_\_\_ del 4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto \_\_\_\_\_ si trovava in espiazione pena allo \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ del 28.11.2005), tenuto anche conto che i fatti di cui viene accusato nell'ambito dell'\_\_\_\_\_ sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne dell'accusato, appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in libertà provvisoria, l'accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin dall'inizio dell'inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina per guadagnare qualcosa cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui svolgeva l'attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007)

Quanto sostenuto in sede di osservazioni dalla difesa e cioè che la presente procedura rivestirebbe carattere deterrente per \_\_\_\_\_ dal commettere ulteriori reati, a maggior ragione se si considera che egli avrebbe la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, e ritenuto che i suoi precedenti non possono essere ritenuti specifici, non permette di sovvertire le suddette conclusioni.

## **E. 8**

Dal profilo istruttorio giova evidenziare che, come rilevato anche dal Procuratore pubblico, non sono più dati bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione, limitatamente a \_\_\_\_\_ nella misura in cui quest'ultimo non ha presentato istanza di complementi istruttori, con la riserva di quella che potrà essere una decisione di accoglimento di questo ufficio del reclamo 6 giugno 2008, con il quale, \_\_\_\_\_, ha, tra l'altro, chiesto l'interrogatorio di \_\_\_\_\_.

## **E. 9**

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se un'ulteriore proroga, in particolare quella di tre mesi richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni).

In merito, nella precedente decisione ci si era così espressi:

■

-in concreto la proporzionalità del carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_, per rapporto alla presumibile pena, è senz'altro data: ciò in considerazione sia della gravità delle accuse mossegli - segnatamente, infrazione aggravata alla LStup che si è protratta per un importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti quantitativi di cocaina -, sia del fatto che gli atti imputati (se confermati) si sono temporalmente sovrapposti all'emanazione di ben quattro decreti d'accusa (per uno dei quali \_\_\_\_\_ si trovava in espiazione pena presso lo \_\_\_\_\_ al momento dell'arresto)■

Queste considerazioni valgono ancora oggi, considerando sia i due mesi ormai trascorsi, sia gli ulteriori tre mesi richiesti dal Procuratore pubblico che porterebbero la detenzione preventiva sofferta da \_\_\_\_\_ a 11 mesi (ricordato che il minimo edittole per l'art. 19 cifra 2 LStup è 1 anno).

Per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente ricordato che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di celerità, accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell'inchiesta, dell'ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. , 1S.3/2005).

In presenza di situazioni, per certi versi analoghe a quella qui in discussione, questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

■In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correttezza con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta"

(cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

E, per quanto concerne più specificamente una richiesta di proroga a seguito di complementi istruttori, che:

"3.

a)

omissis

b)

Il Procuratore pubblico non può procedere alle formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).

Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR 520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se non ne risulta violato il principio di proporzionalità.

c)

Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del deposito atti e non decisa.

omissis

(sentenza 29 settembre 2003, GIAR 120.2003.4)

Le motivazioni, di principio, appena riportate sono valide anche per valutare la celerità nei confronti di quei coaccusati che non avessero presentato richieste di complementi istruttori.

In concreto, non può dirsi che l'inchiesta non sia stata sin qui condotta nel rispetto del principio di celerità da parte del magistrato inquirente che, come detto, ha effettuato il deposito degli atti il 22 aprile 2008. Se l'istruttoria non ha potuto ancora essere chiusa ai sensi dell'art. 197 CPP ciò dipende dal fatto che due dei correi, alla scadenza del termine del deposito degli atti, hanno presentato delle domande di complemento istruttorio (in relazione a fatti e circostanze che vedono direttamente coinvolto anche \_\_\_\_\_, e non emerge in modo manifesto dall'incartamento, che le prove oggetto dei vari complementi proposti fossero manifestamente da assumere già in precedenza).

Da ciò le decisioni 26 maggio 2008, rifiuto complementi istruttori richiesti, e l'istanza di proroga qui in esame. Ciò che, indipendentemente dalle conseguenze della loro valutazione (merito che sarà oggetto di separata decisione a seguito dei reclami pervenuti il 9 giugno 2008), legittimava (o meglio imponeva) una decisione da parte del magistrato inquirente in relazione al seguito dell'istruttoria.

I reclami dei coaccusati contro le decisioni in materia di complementi istruttori sono pervenuti a questo ufficio in data 9 giugno 2008, che ha avviato la procedura decisionale (notifica alle parti per osservazioni, ciò che ha comportato e comporterà per \_\_\_\_\_ un minimo ritardo nella conclusione dell'inchiesta) e meglio, come rilevato anche dal Procuratore pubblico nell'istanza 2 giugno 2008, il fatto di dover attendere gli altri prima che si possa procedere ad una comune chiusura dell'istruzione formale, tenuto conto della

non sindacabile necessità di congiungimento dei quattro procedimenti ■, ritardo che, comunque, nel caso in esame è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

Infatti, allo stadio attuale, tenuto conto dei tempi di evasione dei reclami e non potendosi escludere, a questo stadio della procedura, l'■accoglimento, anche parziale, degli stessi, con conseguente necessità di ulteriore deposito atti e possibili nuove procedure di reclamo, né prevedere se vi sarà reclamo contro la decisione 16 giugno 2008 del Procuratore pubblico, appare prudente accogliere integralmente la richiesta di tre mesi, che appare comunque ancora proporzionata, in considerazione della gravità dei reati, della presumibile pena in caso di condanna e ritenuto che, come detto, sono presenti gravi indizi di reato, permangono concreto pericolo di fuga e di recidiva, fermo restando l'■obbligo per il Procuratore pubblico, che ha comunque garantito il proprio impegno in tal senso, di procedere indilatamente a chiusura dell'■istruttoria non appena saranno realizzate le condizioni che la consentono.

Da ultimo, per quanto concerne l'■asserita disparità di trattamento con riferimento all'■avvenuta scarcerazione di altri accusati■i quali certamente dovranno rispondere di reati e colpe altrettanto gravi■, valgono le considerazioni già espresse nella precedente decisione -■basti qui rilevare che per il mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto l'■esistenza a carico dell'■accusato di gravi e concreti indizi di colpeabilità, ma anche l'■esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come evidenziato nei considerandi che precedono in capo a \_\_\_\_\_ sono certamente dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva■-.

#### **E. 10**

In conclusione, alla luce di quanto esposto nei confronti di \_\_\_\_\_ sono presenti gravi indizi di reati, concreto pericolo di fuga e concreto pericolo di recidiva. La proroga richiesta appare giustificata e, al momento non (ancora) lesiva del principio di proporzionalità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11 Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP, decide

1.L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato fino al 25 settembre 2008 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Ursula Züblin